



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)

per le funzioni di *committenza ausiliaria* ai sensi dell'art. 62, c.14, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per lo svolgimento delle procedure amministrative volte alla contrattualizzazione delle iniziative di promozione e sviluppo curate dall'Automobile Club Provinciale.

CIG B2FA2AF0B1

TRA

- **ACI Informatica S.p.a.**, con sede in Roma, Via Fiume delle Perle, 24 Codice Fiscale 00405030586, Partita IVA 00883311003, rappresentata per i fini del presente accordo dal Direttore Acquisti e Appalti, ing. Stefano Carosi, delegato *rationae materiae* alla sottoscrizione del presente accordo in nome e per conto di ACI Informatica S.p.A.;
- **L'Automobile Club Provinciale di Cagliari** con sede legale in Via Giuseppe Verdi 11 - Cagliari - 09128 - CA, Codice fiscale n.° 00154870927, partita IVA 00154870927;

di seguito, congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

- l'Automobile Club d'Italia è un Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro a base associativa che svolge attività mirate alla valorizzazione e al sostegno dei soci e all'automotive, rappresenta una Federazione nazionale che associa gli Automobile Club provinciali e locali la cui rete capillare di oltre 1500 punti offre supporto specialistico e soddisfa le richieste di migliaia di cittadini e Soci per tutti i servizi dedicati alla mobilità. Inoltre, promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti ed attua le forme di assistenza dirette a facilitare l'uso dei veicoli e la sicurezza su strada;
- al contempo, ACI Informatica SpA, garantisce il proprio supporto verso ACI, e verso tutta la Federazione degli Automobile Club Provinciali, verso i punti vendita rappresentati dalle Delegazioni e dal network delle autoscuole a marchio ACI-Ready2Go nello sviluppo della base associativa, nell'erogazione di servizi di promozione, valorizzazione e concretizzazione della Sicurezza Stradale;
- ACI Informatica SpA, infatti, quale società totalmente partecipata dall'Automobile Club d'Italia, in base all'articolo 2 del proprio Statuto, è una società *strumentale* di ACI ed opera in regime di *in house providing* assoggettata al controllo ed al coordinamento di quest'ultimo;
- ACI Informatica SpA, pertanto, collabora attivamente alla realizzazione del mandato istituzionale di ACI e si avvale, così come indicato nei "Piani Attività" sottoposti al controllo e validazione dell'Ente partecipante, degli Automobile Club Provinciali (ACP) per fornire supporto alla rete di delegazioni per iniziative a supporto e sviluppo del portafoglio Associativo, per organizzare iniziative formative e informative sul territorio, volte a far conoscere il marchio ACI Ready2Go e diffondere le tematiche di sicurezza stradale;



- le iniziative di sviluppo promozionale hanno forte carattere locale e di territorialità: esse sono prioritariamente proposte ed elaborate dalla Federazione degli Automobile Club Provinciali, ferma restando la successiva approvazione del Programma Annuale degli Interventi (PAI) a cura ed onere di ACI Informatica SpA che, ne verifica e approva annualmente sia la coerenza con le prioritarie finalità istituzionali dell'Automobile Club d'Italia sia la relativa copertura economica;
- ogni anno, con scadenza fissata da ACI Informatica SpA, ciascun ACP invia ad ACI Informatica la propria proposta di iniziative promozionali sul suo territorio e ACI Informatica SpA potrà approvare o modificare tale proposta, restituendo la relativa dichiarazione di copertura finanziaria in ragione del budget annualmente assegnatole dall'Automobile Club d'Italia;
- è necessario procedere alla razionalizzazione degli acquisti delle specifiche iniziative promozionali costituenti il Programma Annuale degli Interventi approvati per ciascun ACP, perseguendo una maggiore efficacia ed efficienza delle procedure tecnico-amministrative sottese alla stipula dei contratti d'appalto e alla successiva gestione amministrativa e contabile degli stessi;
- ciascun ACP pertanto, al ricevimento dell'approvazione del proprio PAI, è legittimato per l'anno di competenza ad avviare i relativi affidamenti da operarsi in ragione delle previsioni di cui al Codice dei Contratti pubblici: in tale frangente, ogni ACP opera quale Stazione Appaltante delegata, in forza del presente Accordo di collaborazione;
- a scadenza di ciascun anno o, in ragione dei vincoli di budget di ciascun ACP, l'ACP fattura ad ACI Informatica Spa le varie iniziative promozionali rese in adempimento del presente Accordo di collaborazione, inviando la documentazione comprovante la regolare esecuzione delle iniziative inserite nel proprio PAI;

VISTO

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace, nelle modalità e nei termini indicati negli articoli 224 e 225, rispettivamente dal 1° luglio 2023 e dal 1° gennaio 2024 e, segnatamente, le previsioni ivi riportate al comma 14 dell'art.62 recante "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche *rectius* gli organismi di diritto pubblico possono regolare, mediante accordo, la realizzazione di interessi comuni alle parti, con divisione di compiti e di responsabilità nel rispetto dei limiti previsti dall'assetto normativo e dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- il combinato disposto dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del comma 14 dell'art. 62 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici* in relazione alla seguente previsione "*Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro*



di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto”;

- il presente Accordo è coerente con il principio del risultato, come espresso dall'art. 1 del D.lgs. 36/2023, funzionale al perseguimento dell'interesse primario a realizzare l'affidamento e l'esecuzione dei lavori con la massima tempestività, efficienza ed efficacia ed il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

TUTTO CIO' PREMESSO e CONSIDERATO

LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO e CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse e le considerazioni di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo, alle condizioni in esso contenute, è finalizzato a regolare i rapporti tra ACI Informatica S.p.A. e l'ACP di Cagliari, ai sensi dell'art. 62, c.14 del Codice dei contratti pubblici, per il conferimento delle funzioni di committenza ausiliaria finalizzate all'indizione di una o più procedure acquisitive svolte ai sensi del Codice dei Contratti pubblici aventi ad oggetto la stipula dei contratti per la realizzazione delle iniziative promozionali approvate da ACI Informatica SpA nel Programma Annuale degli Interventi.
2. L'ACP svolge le funzioni di Stazione Appaltante, curando l'iter tecnico - amministrativo relativo alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura.

Art. 3 - Durata dell'Accordo

1. L'ACP si impegna a svolgere le attività delegate per conto di ACI Informatica S.p.A. attraverso le proprie strutture competenti per l'espletamento di tutte le procedure utili ai fini di cui all'art. 2.
2. Il presente Accordo è assunto sotto riserva di successiva approvazione da parte degli organi di controllo preposti in seno a ciascuna Parte e secondo gli ordinamenti interni vigenti.
3. L'Accordo ha validità di 3 (tre) anni e si rinnova tacitamente per un ulteriore triennio ove nessuna delle Parti, entro i 90 giorni precedenti ciascuna scadenza triennale, comunichi all'altra Parte la volontà di recedere dal presente Accordo.

Art. 4 – Responsabile Unico di Progetto

Le funzioni di Responsabile Unico di Progetto per le fasi di affidamento ed esecuzione di ciascun contratto d'appalto, saranno svolte dalla Stazione Appaltante delegata ovvero da personale dell'ACP debitamente titolato e formato all'assolvimento di tale mansione, così come disposto dall'art. 15 del d.lgs. 36/2023.

Art. 5 – Funzioni e attività dell'ACP



1. l'ACP assume, pertanto, la funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del Codice dei contratti pubblici ed in tale veste svolge tutte le attività affidate, ivi incluse quelle relative, alla predisposizione degli atti di gara, disciplinari e capitolati d'appalto, all'espletamento delle procedure di gara ed all'aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia dei contratti pubblici e del presente Accordo.
2. l'ACP cura i rapporti e gli adempimenti previsti dall'ANAC.

Art. 6 – Funzioni e attività di ACI Informatica S.p.A.

1. ACI Informatica S.p.A., in attuazione del principio di leale collaborazione, mette a disposizione della Stazione Appaltante delegata il necessario supporto per la fase di elaborazione del PAI ed attua la verifica tecnico-amministrativa relativa alla documentazione attestante la regolare esecuzione delle iniziative inserite nel PAI propedeutica all'autorizzazione alla fatturazione da parte di ciascun ACP nonché all'accertamento dell'incremento previsto della base associativa.
2. ACI Informatica SpA, su base annuale e comunque all'approvazione di ciascun Programma Annuale degli Interventi, rende all'ACP richiedente la contestuale dichiarazione di copertura economico-finanziaria dei vari interventi approvati e liquida, ordinariamente su base annuale, le spese sostenute dall'ACP.

Art. 7 – Obblighi dell'ACP

L'ACP si impegna a:

- realizzare tutte le attività nel rispetto dei dati, tecnici ed economici, quali gli importi stanziati dall'Automobile Club d'Italia ed assegnati ad ACI Informatica S.p.A. per l'annualità di competenza;
- comunicare ad ACI Informatica S.p.A., lo stato e l'esito delle fasi del procedimento di contrattualizzazione delle prestazioni richieste al mercato;
- comunicare tempestivamente, per la necessaria preventiva ed eventuale autorizzazione, potenziali scostamenti rispetto agli importi stimati, ai fini della preventiva verifica della copertura finanziaria;
- gestire, per il tramite del RUP, lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione efficace della stessa, ai sensi dell'art.17 del Codice dei contratti pubblici, previa verifica, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale che di quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo;
- adempiere agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici a cura del Responsabile unico di progetto;
- assumere ed emanare gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblicare gli esiti della stessa, nonché acquisire dall'/dagli operatore/i economico/i aggiudicatario/i delle gare i documenti necessari per la stipula dei contratti;
- curare il compimento di tutte le operazioni necessarie affinché il Codice Identificativo Gara (CIG) generato sia completamente gestito.

Art. 8 – Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

1. L'ACP, all'atto dell'approvazione di ciascun PAI, riceve da ACI Informatica SpA la contestuale attestazione di copertura economico-finanziaria.
2. ACI Informatica S.p.A. assicura la copertura delle spese relative alle iniziative acquisitive effettivamente autorizzate in PAI.



3. Le obbligazioni contrattuali che insorgeranno tra l'ACP e il fornitore aggiudicatario della singola procedura, saranno gestite ed osservate a cura ed onere integrale dell'ACP nella sua qualità di stazione appaltante delegata che, pertanto, riceve la fatturazione delle prestazioni ricevute.

4. Su base annuale ACI Informatica SpA dovrà ricevere la fattura emessa dall'ACP in regime di split payment riportando i riferimenti del presente contratto per gli importi che questo avrà sostenuto per l'attuazione delle iniziative promozionali autorizzate nel PAI. Il pagamento della fattura sarà effettuato alla scadenza dei 30 giorni dal ricevimento.

Art. 9 - Contenzioso

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione dell'Intervento rimarranno di competenza dell'ACP.

Art. 10 - Controversie relative all'attivazione dell'Accordo

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Accordo, o comunque direttamente o indirettamente connesse all'Accordo stesso, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.

3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente Accordo, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 11 - Codice di comportamento e Patto di integrità

1. Le Parti si impegnano ad osservare le misure di cui al Protocollo di Legalità/Patto di integrità applicabili.

2. L'ACP dichiara di essere a conoscenza del disposto del d.lgs. n. 231/2001 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, pubblicato sul sito internet di ACI Informatica SpA, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi e della riservatezza.

3. ACI Informatica SPA dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 129 del 04.06.2013, nonché sulle disposizioni del "Codice di comportamento dell'Automobile Club d'Italia", i cui testi integrale sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché del Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2023-2025 (PIAO) di cui al D.P.R. n. 81/2022 ed al DM 24 giugno 2022 ed, in particolare, della Sezione II: "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione".

Art. 12 - Trattamento dati e riservatezza



1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i., e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, approvato dal Parlamento Europeo in data 14 aprile 2016 e pubblicato sulla GUUE del 4 maggio 2016, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

I trattamenti dei dati sono improntati a principi di riservatezza, correttezza, liceità, necessità, pertinenza, non eccedenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.

4. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente per via telematica.

5. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi sotto riportati all'art. 11 e sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna.

6. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente alle altre qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art. 13 - Esenzione per bollo e registrazione

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), punto 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art.14 - Referenti per l'attuazione dell'Accordo

Referenti per l'attuazione dell'Accordo sono:

- per la ACI Informatica S.p.A.: il Direttore Territorio & Network
- per l'ACP:

Art.15 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo le parti convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di contratti pubblici, alle norme dell'ordinamento amministrativo, a quelle di diritto comune.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

Per l'Automobile Club Provinciale di Cagliari

Per ACI Informatica S.p.A.
Il Direttore Approvvigionamenti e
Logistica

Ing. Stefano Carosi
